

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2003

sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell'istruzione e della formazione

(2003/C 134/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. SOTTOLINEANDO che nell'Unione europea un considerevole numero di disabili deve affrontare difficoltà di vario tipo nella vita di tutti i giorni;
2. PRENDENDO ATTO che ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea quest'ultima può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento e l'organizzazione dei sistemi scolastici e la loro diversità culturale e linguistica;
3. RICORDANDO la decisione del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa all'anno europeo dei disabili 2003 ⁽¹⁾;
4. RICORDANDO inoltre
 - la risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 31 maggio 1990, sull'integrazione dei bambini e dei giovani minorati nel sistema scolastico normale ⁽²⁾,
 - la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 20 dicembre 1996 sulla parità di opportunità per le persone disabili ⁽³⁾,
 - la comunicazione «Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili» presentata dalla Commissione nel 2000 ⁽⁴⁾,
 - la risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2001 sulla comunicazione della Commissione «Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili» ⁽⁵⁾,
 - il programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa e in particolare l'obiettivo 2.3 relativo al sostegno alla cittadinanza attiva e alla coesione sociale ⁽⁶⁾,

— la risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sull'«e-Accessibility» — migliorare l'accesso dei disabili alla società dei saperi ⁽⁷⁾;

5. RILEVANDO che le regole standard delle Nazioni Unite per le pari opportunità delle persone disabili, adottate dall'assemblea generale dell'ONU il 20 dicembre 1993, fanno specifico riferimento nella norma 6 al fatto che «gli Stati dovrebbero riconoscere il principio che l'istruzione primaria, secondaria e terziaria per i bambini, i giovani e gli adulti con disabilità deve essere egualmente accessibile» e avvenire «in ambienti integrati», e che «bisognerebbe porre un'attenzione particolare nelle seguenti aree: bambini molto piccoli con disabilità; bambini in età prescolare con disabilità; adulti con disabilità, specialmente le donne»;
6. RILEVANDO l'accresciuta partecipazione dei governi, dei gruppi di sostegno, dei gruppi di insegnanti e di genitori e segnatamente delle organizzazioni di disabili e loro familiari alle iniziative intese a migliorare l'accesso all'istruzione per le persone con particolari bisogni;
7. TENENDO CONTO delle iniziative a livello comunitario e degli Stati membri per assicurare ai disabili un migliore accesso all'istruzione e alla formazione in una prospettiva di apprendimento permanente;
8. PRENDENDO ATTO tuttavia della necessità di ulteriori adeguate misure concrete per conseguire il suddetto obiettivo,

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE,

- i) a favorire e a sostenere la piena integrazione dei bambini e dei giovani con esigenze specifiche nella società imparando loro l'istruzione e la formazione adeguate e il loro inserimento in un sistema scolastico [...] adattato alle loro esigenze;
- ii) a proseguire gli sforzi intesi a rendere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita più accessibile ai disabili e quindi a prestare particolare attenzione all'uso delle nuove tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità dell'apprendimento agevolando l'accesso a risorse e servizi nonché gli scambi e la collaborazione a distanza (e-learning);

⁽¹⁾ GU L 335 del 19.12.2001.

⁽²⁾ GU C 162 del 3.7.1990.

⁽³⁾ GU C 12 del 13.1.1997.

⁽⁴⁾ doc. 8557/00, COM(2000) 284 defin.

⁽⁵⁾ doc. A-0084/2001.

⁽⁶⁾ GU C 142 del 14.6.2002.

⁽⁷⁾ GU C 39 del 18.2.2003.

- iii) ad incoraggiare l'accessibilità di tutti i siti web pubblici riguardanti l'orientamento, l'istruzione e la formazione professionale [...] alle persone con disabilità rispettando le linee guida per l'accessibilità del web;
- iv) ad aumentare se del caso il sostegno adeguato di servizi e dell'assistenza tecnica agli alunni e agli studenti con esigenze specifiche in materia di istruzione e di formazione;
- v) a facilitare l'accesso a ulteriori informazioni e orientamenti adeguati per consentire agli stessi o, se necessario, ai loro genitori o agli altri responsabili interessati di scegliere il tipo di istruzione appropriato;
- vi) a proseguire e, se del caso, ad aumentare gli sforzi concernenti la formazione iniziale e continua degli insegnanti nel settore delle esigenze specifiche segnatamente per la predisposizione di tecniche e materiale pedagogici appropriati;
- vii) a sviluppare la cooperazione a livello europeo tra il personale preposto all'insegnamento e alla formazione dei bambini e dei giovani disabili per migliorare l'integrazione degli alunni e degli studenti con esigenze specifiche negli istituti normali o specializzati;
- viii) a migliorare lo scambio di informazioni e esperienze al riguardo a livello europeo, coinvolgendo se del caso le organizzazioni e le reti europee che abbiano esperienza in questo campo come l'Agenzia europea di sviluppo dell'insegnamento per alunni aventi esigenze specifiche;
- ix) a fornire, se del caso, le strutture, le possibilità di formazione e le risorse per quanto riguarda la transizione dalla scuola al lavoro.

PROGETTO DI RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2003

relativa all'accessibilità alle infrastrutture e attività culturali per le persone con disabilità

(2003/C 134/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. PRENDENDO ATTO che ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea quest'ultima può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;
2. RICORDANDO la decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa all'anno europeo delle persone con disabilità 2003 ⁽¹⁾;
3. RICORDANDO inoltre
 - la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1996, sulla parità di opportunità per le persone disabili ⁽²⁾,
 - la comunicazione «Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili» ⁽³⁾ presentata dalla Commissione nel 2000,
4. SOTTOLINEANDO che nell'Unione europea esiste un considerevole numero di persone con disabilità che devono affrontare ostacoli fisici, sociali e in tema di informazione per esprimere il loro potenziale culturale e artistico e di conseguenza risulta limitato il loro accesso al patrimonio culturale e alla creazione artistica;
5. RILEVANDO che le regole standard delle Nazioni Unite per le pari opportunità delle persone disabili, adottate dall'assemblea generale dell'ONU il 20 dicembre 1993, fanno specifico riferimento alla regola n. 10, alle responsabilità degli Stati nel garantire che le persone con disabilità siano integrate nelle attività culturali e possano parteciparvi su base di parità e in particolare nel promuovere l'accesso alle manifestazioni culturali e rendere disponibili i relativi servizi, quali teatri, musei, cinema e biblioteche, nonché nell'avviare la messa a punto e l'uso di dispositivi tecnici per consentire alle persone con disabilità di partecipare ad attività di natura letteraria, cinematografica e teatrale;

⁽¹⁾ GU L 335 del 19.12.2001.

⁽²⁾ GU C 12 del 13.1.1997.

⁽³⁾ Doc. 8557/00, COM(2000) 284 def.

⁽⁴⁾ GU C 39 del 18.2.2003.